

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25321 Anno 2020

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udiienza: 10/07/2020

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

SABA MATTEO nato a CHIARI il 20/02/1987

avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINO

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Ivrea e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Matteo Saba alla pena giustizia per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale titolare dello studio Consultfin, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, occultava o distruggeva le scritture contabile o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari e del reddito per gli anni di imposta dal 2009 al 2012.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 8 cod. proc. pen., osservando che, sulla base della documentazione prodotta, la condotta potrebbe essere stata realizzata o in Santena, sede legale della società, o in Chieri, luogo in cui avrebbe dovuto essere pagate le imposte: non certamente in Chivasso, luogo in cui ha sede la tenenza di Finanza e che risulta estraneo all'attività dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, avendo la Corte di appello riconosciuto come gli operanti siano riusciti a ricostruire presso terzi in maniera precisa la situazione contabile della società del Saba, e, in ogni caso, non essendovi prova né della distruzione, né dell'occultamento delle scritture contabili.

3. Il ricorso è inammissibile perché fattuale e perché, in ogni caso, ripropone le medesime doglianze già respinte dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici e giuridici e con la quale il ricorrente omette un effettivo confronto critico.

4. Quanto al primo motivo, si osserva che la Corte territoriale, nel confermare la decisione del Tribunale, ha ritenuto che il reato sia stato consumato in Chivasso, sede della tenenza di Finanza che ha intrapreso la verifica ispettiva, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, sul presupposto che non vi sia alcun elemento da cui inferire che la condotta sia stata posta in essere in uno dei luoghi indicati, in maniera assertiva e ipotetica, dalla difesa.

5. In relazione al secondo motivo, con cui si contesta la sussistenza del reato, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza, nella parte

in cui, rinviando all'accertamento operato dal Tribunale, ha evidenziato che la condotta di distruzione/occultamento si desume dal contenuto dell'informativa, laddove, a fronte di una formale richiesta, da parte dell'amministrazione finanziaria, di produrre la documentazione in questione, il contribuente era rimasto inerte, così costringendo l'ente accertatore alla rideterminazione d'ufficio del reddito di impresa.

6. Nessun pregio, ai fini della sussistenza del reato, riveste la circostanza che gli operanti siano riusciti a ricostruire il volume di affari della società grazie alla documentazione rinvenuta presso terzi.

Il ricorrente, infatti, oblitera il costante indirizzo assunto da questa Corte di legittimità, secondo cui l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (*ex multis*, cfr. Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019 - dep. 14/02/2019, Ferrigni, Rv. 275005; Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018 - dep. 26/09/2018, Vitali, Rv. 274862; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012 - dep. 21/09/2012, Pmt in proc. Pratesi, Rv. 253365; Sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009 - dep. 12/10/2009, Acerbis, Rv. 244619), come è avvenuto nel caso di specie per stessa ammissione del ricorrente.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/07/2020.

Il Consigliere estensore

Il Presidente